



**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Tel.: 0942 721016 --- Fax 0942 721015

**AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA**  
**DETERMINA N. 76 DEL 20/09/2016**

Reg. gen. n. 180 del 20.09.2016

**Oggetto** : Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario di due mesi (dal 21.09.2016 al 21.11.2016) alla dipendente comunale Famulari Caterina, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 151 / 2001 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 19 / 2009.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Vista l'istanza del 15.07.2016 prot n. 5484 con la quale la dipendente Famulari Caterina, nata a Forza D'Agro il 10.09.1960, dipendente comunale di Categoria " C" ha chiesto di poter usufruire di 6 mesi di congedo straordinario a decorrere dal 21.03.16 al 20.09.2016 ai sensi dell'art 42, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 151 / 2001, come modificato dalla Legge n. 350 / 2003 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 158 / 2007, per assistere la propria madre Sig. ra Lombardo Maria portatrice di handicap grave, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;

Visto il verbale della Commissione Medica agli atti di questo ufficio dal quale risulta che la Sig. ra Lombardo Maria è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ;

Vista l'autodichiarazione con la quale la dipendente dichiara di essere convivente con la madre e di essere l'unica persona che può prendersene cura;

Considerato che la dipendente Famulari Caterina durante il periodo del congedo straordinario di cui sopra, non usufruirà dei permessi mensili ex art. 33, comma 3°, della Legge 104/92 per assistere la madre ;

Letto l'art. 4, comma 4 bis, della Legge 53 / 2000 ;

Visto l'art. 80, comma 2°, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha integrato, con l'aggiunta del comma 4bis, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art. 4, della Legge n. 53 / 2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito, per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultano portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni ;

Visto il comma 106, dell'art. 3, della Legge 24. 12. 2003, n. 350 che ha soppresso il limite di 5 anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere a congedi in parola ;

Vista l'informativa ARAN —• scheda n. 5 ( Disabili ) che, tra l'altro recita : trattamento economico- durante i periodi di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita *omissis* l'indennità viene rapportata a mesi e giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodo frazionati, il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile nè ai fini del trattamento di fine servizio ne del TFR ( INPDAP informativa n. 30 del 21. 07. 2003 ). I contributi da versare all'INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'Istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese ( art. 2, D. Lgs. n. 564 / 1996 ) II congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie ( INPDAP informativa n. 30 del 21. 07.2003 ..omissis I periodi di congedo possono essere usufruiti in modo frazionato . ;

Vista la Circolare INPDAP n. 31 del 12. 05. 2004 che tra l'altro recita *omissis* si chiarisce che il periodo di congedo .... incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale ;

Visti i commi 5 e 6 dell'art. 42, del Decreto Legislativo n. 151/2001 ;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 158/2007 e n.19/2009 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5°, del D. Lgs. n. 151/2001, estendendo tale possibilità anche nel caso in cui si deve assistere un coniuge o un genitore disabile.

Considerato che la dipendente Famulari Caterina ha già usufruito di gg. 612 del predetto congedo straordinario e pertanto la domanda può essere accolta atteso che rientra nel limite di durata massima prevista in anni 2 nell'arco della vita lavorativa ;

Richiamate le determinazioni n.28 del 28.04.2014, n.34 del 30.05.2014 , n.64 del 20.11.2014, la n. 8 del 19.03.2015 e la n.41 del 17.09.2015 del segretario comunale;

Vista la Legge Regionale n. 48, dell' 11 Dicembre 1991 ;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto l'art. 6, della Legge 127 /97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla Regione Siciliana dalla Legge Regionale n. 23, del 07. 09.1998 ;

#### DETERMINA

1. di autorizzare per i motivi espressi in narrativa, la dipendente Famulari Caterina, categoria " C ", ad usufruire di **2 mesi di congedo straordinario (dal 21 settembre al 21 novembre)** per assistere la madre Sig. ra Lombardo Maria, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, secondo la normativa vigente ;
2. durante tale periodo al dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita;
3. il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie (Circolare INPDAP n.31 del 12. 05. 2004);
4. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio ( *indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita* ) né del TFR ( *Informativa INPDAP n. 30 del 21. 07. 2003* ) ;
5. di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
6. di notificare il presente provvedimento alla sig.ra Famulari Caterina.

Il segretario comunale  
Dott.ssa

